

# *Comune di Onano*

## *Organo di revisione*

*Verbale n. 01 del 20 marzo 2026*

### **PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026-2028**

L'Organo di revisione Dott. Antonino Buscemi nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 17 marzo 2026 per il triennio 2026-2028

riunito per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000

#### **VISTI**

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche*

*curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*



- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

#### **CONSIDERATO**

- che il Comune di Onano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, rientra nel regime di semplificazione previsto dalla normativa vigente, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in forma semplificata e possibilità di esonero dalla contabilità economico-patrimoniale e dal bilancio consolidato;

#### **ESAMINATA**

- la proposta del piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno della sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

<b>tipologia rapporto</b>	<b>Profilo</b>	<b>numero</b>
TEMPO DETERMINATO	-	0
TEMPO INDETERMINATO	-	0

**CONSIDERATO CHE**

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2022	1.400.199,10
entrate correnti anno 2023	1.296.510,89
entrate correnti anno 2024	1.298.710,37
<b>media entrate correnti</b>	1.331.806,79
<b>stanziamento definitivo FCDE 2024</b>	53.025,67
spesa di personale 2018	327.564,72
spesa di personale 2024	347.684,75
<b>% rapporto spese di personale 2026</b>	27,19
<b>media entrate correnti - FCDE</b>	1.278.781,03
<b>% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]</b>	29,50
<b>% massima di incremento annuo della spesa di personale [Tabella 2 D.M. 17/03/2020]</b>	29,00
<b>capacità assunzionali</b>	<b>377.240,43</b>

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le risorse necessarie al finanziamento della spesa di personale nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2026-2028;
- la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 prevede la sostituzione delle unità cessate e l'eventuale attivazione di ulteriori assunzioni nei limiti consentiti dal D.M. 17 marzo 2020, senza incremento strutturale della spesa di



personale;

- le relative risorse risultano già considerate negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028 e sono destinate prioritariamente alla copertura della spesa del personale in servizio e all'eventuale sostituzione delle unità cessate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della capacità assunzionale dell'Ente;
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, l'andamento del valore soglia, in percentuale, si presenta come segue:

anno 2026	27,19%
anno 2027	27,19% (stima invariata)
anno 2028	27,19% (stima invariata)

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020, l'Ente ha proceduto alla determinazione della propria capacità assunzionale sulla base del rapporto tra spesa complessiva del personale e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- come risultante dalla documentazione allegata al P.I.A.O. 2026-2028, il Comune di Onano presenta un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE pari al 27,19%, inferiore al valore soglia del 29,50% previsto per la fascia demografica di appartenenza (Comuni fino a 1.000 abitanti), configurandosi pertanto quale ente al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 (c.d. ente virtuoso);
- il valore soglia massimo della spesa di personale per l'anno 2026 risulta pari ad euro 377.240,43, a fronte di una spesa prevista pari ad euro 371.562,00, con un margine disponibile di euro 5.678,43, nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 17 marzo 2020;

#### TENUTO CONTO CHE

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2022	2023	2024
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (lett. E)	5.871,26	9.250,60	-4.682,05
equilibrio complessivo (lett. F) bilancio	298.651,98	61.888,55	4.764,73

- con deliberazione n° 39 del 23 dicembre 2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 10 del 29 aprile 2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- con deliberazione n° 15 del 29 luglio 2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il rapporto dipendenti/popolazione risulta pari a n. 10 unità di personale al 31 dicembre 2025 a fronte di una popolazione di 866 abitanti, risultando coerente con i parametri ministeriali di riferimento per gli enti di piccole dimensioni e non evidenziando situazioni di sovradimensionamento della dotazione organica;

#### **OSSERVATO CHE**

si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

#### **ASSEVERA**

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e la sostenibilità finanziaria della spesa di personale programmata nel triennio 2026-2028;

#### **ESPRIME**

parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) relativa al fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028;

#### **RACCOMANDA**

un costante monitoraggio della spesa di personale e del rapporto con le entrate correnti, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di virtuosità ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

Onano (VT), 20 marzo 2026

L'Organo di revisione  
Dott. Antonino Buscemi